



*energia per un mondo migliore*

**DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

**relativo all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale  
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. del**

**PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI AGATOS S.P.A.  
denominato**

***“AGATOS 2018-2020 7%”***

**emesso da**

**Agatos S.p.A.**



*Nominated Adviser dell'Emittente e Global coordinator*

*AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.*

*L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.*

**CONSOB E BORSA ITALIANA S.P.A. NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO  
IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO.**

## INDICE

DEFINIZIONI.....	4
AVVERTENZA.....	8
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	8
1.1 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI.....	8
1.2 RISCHI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CONVERSIONE E VARIAZIONE DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE .....	9
1.3 RISCHI CONNESSI ALLA NEGOZIAZIONE SULL'AIM ITALIA, ALLA LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI .....	10
1.4 RISCHI CONNESSI ALLA CONVERSIONE IN AZIONI DELL'EMITTENTE.....	11
1.5 RISCHI CONNESSI ALL'ASSENZA DI <i>RATING</i> RELATIVO ALL'EMITTENTE ED AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO.....	11
1.6 RISCHI CONNESSI ALL'ESIGIBILITÀ IMMEDIATA DELLE OBBLIGAZIONI IN CONSEGUENZA DI UNA CAUSA DI INADEMPIMENTO .....	11
1.7 ESCLUSIONE DEI MERCATI NEI QUALI NON SIA CONSENTITA L'OFFERTA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ .....	12
2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI .....	14
2.1 TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI .....	14
2.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI CREATI.....	14
2.3 REGIME DI CIRCOLAZIONE .....	14
2.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	15
2.5 RANKING DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	15
2.6 SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI .....	15
2.7 DESCRIZIONE DEI DIRITTI CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	16
2.7.1 ..... <i>Diritto di Conversione</i> (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito).....	16
2.7.2 ..... <i>Frazioni</i> (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito).....	17
2.7.3 ..... <i>Operazioni sul capitale</i> (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito) .....	17
2.7.4 ..... <i>Rimborso anticipato obbligatorio e facoltativo</i> (cfr. art. 13 del Regolamento del Prestito) .....	20
2.8 DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERESSI DA PAGARE .....	21
2.9 AGENTE PER IL CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE .....	22
2.10 DATA DI SCADENZA E MODALITÀ DI AMMORTAMENTO DEL PRESTITO .....	22
2.11 INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 23	
2.12 INDICAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO .....	23
2.13 RAPPRESENTANZA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E COMUNICAZIONI.....	23
2.14 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI.....	23
2.15 DATA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	24
2.16 EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	24
2.17 REGIME FISCALE .....	24
2.17.1 .....Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi, premi e altri proventi .....	25
2.17.2 .....Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso.....	28
2.17.3 .....Imposta di successione e donazione.....	31
2.17.4 .....Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax").....	31
2.17.5 .....Imposta di bollo.....	33
3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE.....	34
3.1 TIPO E CLASSE DELLE AZIONI DI COMPENDIO .....	34
3.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE LE AZIONI DI COMPENDIO VERRANNO EMESSE .....	34
3.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI DI COMPENDIO.....	34

3.4	VALUTA DI EMISSIONE DELLE AZIONI.....	34
3.5	DESCRIZIONE DEI DIRITTI - E DELLE EVENTUALI LIMITAZIONI - CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO ESERCIZIO .....	34
3.6	DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI / SARANNO CREATI E/O EMESSI.....	34
3.7	DATA PREVISTA PER L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI COMPENDIO .....	34
3.8	DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ DEGLI STRUMENTI FINANZIARI. ....	34
3.9	INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OFFERTA DI ACQUISTO E VENDITA RESIDUALI IN RELAZIONI ALLE AZIONI	35
3.10	EFFETTI DI DILUIZIONE .....	35
	ALLEGATO .....	36

## DEFINIZIONI

<b>AIM Italia</b>	L'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>Aumento di Capitale a Servizio del Prestito Obbligazionario</b>	Indica l'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 3 ottobre 2018 ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 4.000.000 inclusivo di sovrapprezzo.
<b>Azioni di Compendio</b>	Le azioni ordinarie dell'Emittente, prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia della conversione delle Obbligazioni Convertibili, da emettere a servizio delle Obbligazioni Convertibili medesime.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>CONSOB</b>	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
<b>Corrispettivo in Denaro</b>	Si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione. L'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	La data del presente documento
<b>Data di Emissione o Data di Godimento</b>	11 ottobre 2018.
<b>Data di Pagamento degli</b>	Indica la data dell'11 ottobre 2019 e , con riferimento agli ultimi

<b>Interessi</b>	sei mesi di durata del Prestito, l'11 aprile 2020.
<b>Data di Scadenza</b>	11 aprile 2020.
<b>Delibera di Emissione delle Obbligazioni</b>	La delibera assunta dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 3 ottobre avente a oggetto l'emissione del Prestito. Le azioni di nuova emissione sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito e verranno assegnate direttamente a seguito dell'esercizio del diritto di conversione nei termini ed alle condizioni indicate Regolamento. Le stesse avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione. Il capitale si intenderà pertanto aumentato dell'importo corrispondente al numero delle azioni effettivamente emesse a seguito dell'esercizio del diritto di conversione entro la Data di Scadenza del Prestito.
<b>Diritto di Conversione</b>	Indica il diritto di ciascuna Obbligazionista di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio.
<b>Documento di Ammissione</b>	Il presente documento di ammissione.
<b>Documento di Ammissione IPO</b>	Il documento redatto in sede di ammissione a quotazione su AIM Italia delle azioni della Società.
<b>Giorno di Borsa Aperta</b>	Un qualunque giorno nel quale AIM Italia è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.
<b>Giorno Lavorativo Bancario</b>	Bancario si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema <i>Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer</i> (TARGET2) è operativo.
<b>Gruppo</b>	Indica l'Emittente e le società controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Via Mantegna n. 6.
<b>MTA</b>	Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
<b>Nominated Adviser o Nomad o Global Coordinator</b>	Advance SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Cavour 3.

<b>Obbligazioni o Obbligazioni Convertibili</b>	Si intendono le Obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 4.000.000 (quattro milioni // 00) con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441, comma 5, cod. civ. offerte (i) mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”, ammesse alle negoziazioni su AIM Italia nel rapporto di n. 1 Obbligazioni relative al prestito “Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%” ogni n. 1 obbligazioni relative al prestito “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” e (ii) a investitori <i>retail</i> e a “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.
<b>Obbligazionista</b>	Ciascun possessore delle Obbligazioni Convertibili.
<b>Offerta Pubblica di acquisto o OPA</b>	Indica l’offerta pubblica di acquisto e/o scambio ai sensi degli artt. 101-bis e seguenti del TUF.
<b>Periodo di Conversione</b>	Indica il periodo di conversione delle Obbligazioni che va dal 2 marzo 2020 e fino 20 marzo 2020.
<b>Periodo di Interessi</b>	Si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) e la successiva (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima Data di Pagamento degli Interessi (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Bancario Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Bancario Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di Interessi ( <i>Following Business Day Convention – unadjusted</i> ).
<b>Prestito / Prestito Obbligazionario Convertibile</b>	Indica il prestito obbligazionario convertibile denominato “AGATOS 2018-2020 7%” (ISIN IT0005346892) di massimi nominali Euro 4.000.000.
<b>Rappresentante Comune</b>	Indica il rappresentante degli obbligazionisti nominato ai sensi dell’art. 2417 cod. civ..
<b>Regolamento 11971 CONSOB</b>	Indica il regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.

<b>Regolamento del Prestito</b>	Indica il regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile.
<b>Regolamento Emittenti AIM Italia</b>	Indica il regolamento emittenti AIM Italia in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>TUF</b>	Il Decreto Legislativo 58/1998.

## AVVERTENZA

*I termini riportati in maiuscolo nel presente Documento di Ammissione, ove non diversamente precisato, hanno lo stesso significato di quelli indicati nel Regolamento.*

*Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente e al Gruppo ad esso facente capo, al settore di attività in cui operano, nonché agli strumenti finanziari offerti.*

*Maggiori informazioni in relazione all'Emittente e al settore in cui opera possono essere reperite nel Documento di Ammissione IPO e nel Documento Informativo, redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM relativo alla fusione per incorporazione di Agatos S.r.l. in TE Wind S.p.A., entrambi pubblicati sul sito internet dell'Emittente ([www.agatos.it](http://www.agatos.it)).*

*L'investimento nelle Obbligazioni presenta i rischi propri di un investimento in titoli obbligazionari convertibili.*

### **1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Le Obbligazioni potranno essere convertite in Azioni di Compendio nei termini precisati nel Regolamento. Si invitano i sottoscrittori delle Obbligazioni a prestare una particolare attenzione alle informazioni che saranno pubblicate dall'Emittente sul proprio sito internet ([www.agatos.it](http://www.agatos.it)) relativamente al Prestito Obbligazionario ed in specie al suo rimborso.

Per valutare se le Obbligazioni, che sono caratterizzate da alcuni elementi di complessità, siano compatibili con il proprio profilo di rischio, gli investitori sono invitati a tener anche conto di quanto segue:

- a) il Diritto di Conversione delle Obbligazioni potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti solo in ciascun Periodo di Conversione;
- b) in caso di esercizio del Diritto di Conversione, le Azioni di Compendio dell'Emittente, assegnate in conversione, presentano i rischi tipici di un investimento in titoli azionari quotati su un sistema multilaterale di negoziazione con eventuali difficoltà di disinvestimento. Pertanto, ove l'Obbligazionista intendesse vendere le Azioni di Compendio, potrebbe non riuscirvi in quanto la richiesta di vendita potrebbe non trovare adeguata contropartita e/o il suo ricavato potrebbe risultare inferiore rispetto al valore dell'investimento originariamente effettuato;
- c) le Obbligazioni non hanno *rating*.

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in titoli obbligazionari.

#### **1.1 Rischi connessi alle Obbligazioni**



Le Obbligazioni Convertibili costituiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e sono considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.

Si segnala che la capacità della Società di generare flussi di cassa sufficienti a rimborsare i propri debiti, ivi incluso il Prestito, dipenderà da diversi fattori esogeni rispetto a questa (per esempio, fluttuazioni dei tassi d'interesse, condizioni dei mercati su cui opera il Gruppo, modifiche del quadro competitivo, mutamenti legislativi nei settori di rilievo).

Non vi sono certezze in merito al fatto che l'Emittente sia in grado, in futuro, di generare flussi di cassa in misura tale da poter rimborsare le proprie obbligazioni pecuniarie. Non v'è inoltre certezza che un rifinanziamento del debito o che le iniziative assunte possano essere realizzate a condizioni tali e nei termini utili per poter far fronte all'indebitamento e, in particolare, al rimborso del Prestito.

Le Obbligazioni sono composte da un'obbligazione unita a delle componenti derivate.

Il valore delle Obbligazioni dipende principalmente dai seguenti parametri:

- a) prezzo delle Azioni: una diminuzione del prezzo delle Azioni può comportare una diminuzione del valore del derivato azionario che compone l'Obbligazione; viceversa un aumento del prezzo delle Azioni può comportare un aumento del valore dello stesso;
- b) volatilità del prezzo delle Azioni: un incremento della volatilità del prezzo delle Azioni può comportare un aumento del valore del derivato che compone l'Obbligazione; viceversa una riduzione della volatilità delle Azioni può comportare una diminuzione del valore del derivato che compone l'Obbligazione;
- c) tassi di interesse: un aumento dei tassi di interesse può comportare una diminuzione del valore del derivato obbligazionario che compone l'Obbligazione; viceversa una diminuzione dei tassi di interesse può comportare un aumento di tale derivato;
- d) vita residua delle Obbligazioni: il valore della componente derivata delle Obbligazioni decresce con il diminuire della vita residua delle stesse; pertanto, più è distante la loro data di scadenza, più è elevato il valore della componente derivata; viceversa più è vicina la data di scadenza, minore è il valore del derivato.

## **1.2 Rischi connessi all'esercizio della facoltà di conversione e variazione del rapporto di conversione**

Le Obbligazioni Convertibili sono convertibili in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione specificato nel Regolamento del Prestito.

Il Diritto di Conversione delle Obbligazioni Convertibili potrà essere esercitato volontariamente dagli Obbligazionisti durante il Periodo di Conversione.

L'esercizio della facoltà di conversione delle Obbligazioni Convertibili comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione quale AIM Italia. Ai fini della valutazione dell'esercizio della facoltà di conversione, l'Obbligazionista, tra l'altro, dovrà considerare che:

- a) il rapporto di conversione delle obbligazioni potrebbe subire variazioni al verificarsi delle ipotesi e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 10 del Regolamento; e
- b) le Azioni di Compendio – liquidabili tramite vendita su AIM Italia – saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni.

Non può esservi certezza che nel corso della durata del Prestito, il prezzo di mercato delle Azioni sia tale da rendere conveniente la conversione delle Obbligazioni Convertibili.

### **1.3 Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni Convertibili**

L'Emittente ha richiesto a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni su AIM Italia. Ciò nonostante non vi è la certezza che si sviluppi un mercato liquido delle stesse. Sebbene le Obbligazioni Convertibili saranno scambiate sul mercato AIM Italia in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per le Obbligazioni Convertibili, che, pertanto, potrebbero presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati, indipendentemente dall'andamento dell'Emittente, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive controparte, nonché essere soggette a fluttuazioni, anche significative di prezzo.

La possibilità per l'investitore, anche professionale, di rivendere le Obbligazioni Convertibili prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli. Nel caso in cui l'investitore incontri difficoltà nel reperire una controparte e, quindi, nel liquidare l'investimento, potrebbe correre il rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Pertanto l'investitore, nell'elaborare la propria strategia finanziaria, dovrà avere consapevolezza che l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle Obbligazioni Convertibili all'atto dell'emissione, dovrà essere in linea con le sue future esigenze di liquidità.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, il prezzo di mercato delle Obbligazioni Convertibili potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori ed eventi, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società. Tra tali fattori ed eventi si segnalano, tra gli altri: liquidità del mercato, differenze dei risultati operativi e finanziari effettivi rispetto a quelli previsti dagli investitori e dagli analisti, cambiamenti nelle previsioni e raccomandazioni degli analisti, cambiamenti nella situazione economica generale o delle condizioni di mercato e rilevanti oscillazioni del mercato.

In aggiunta, qualora gli Obbligazionisti decidessero di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al valore nominale delle Obbligazioni. Il

valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, tra cui il numero delle Azioni in circolazione, il prezzo di mercato delle Azioni, la relativa volatilità, i parametri finanziari dell'Emittente (quali, tra gli altri, EBITDA e la PFN) e la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato. Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del valore nominale. Inoltre, questi fattori sono correlati tra loro in modo complesso ed è possibile che i loro effetti si controbilancino o si enfatizzino reciprocamente. Questo significa che nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una perdita in conto capitale.

Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di acquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.

In generale, un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato a causa della minore liquidità rispetto ai titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

#### **1.4 Rischi connessi alla conversione in azioni dell'Emittente**

Si segnala che successivamente all'esercizio del Diritto di Conversione (come in seguito definito), le Azioni di Compendio saranno soggette a fluttuazioni del prezzo di mercato delle Azioni e, pertanto, non può essere fornita garanzia che il prezzo di mercato delle Azioni successivamente alla conversione delle Obbligazioni Convertibili risulti almeno uguale al Prezzo di Conversione delle Obbligazioni Convertibili stesse. Ove, pertanto, il possessore intendesse vendere Azioni di Compendio successivamente alla relativa data di consegna, il ricavato di tale vendita potrebbe non consentire il recupero integrale del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili.

Il mantenimento in portafoglio delle Azioni di Compendio successivamente alla conversione comporta gli elementi di rischio connessi ad ogni investimento in azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia o su un mercato regolamentato.

#### **1.5 Rischi connessi all'assenza di *rating* relativo all'Emittente ed al prestito obbligazionario**

Alla data di pubblicazione del Documento di Ammissione né all'Emittente né al Prestito è stato assegnato un *rating*, né alla medesima data è previsto che tale *rating* venga assegnato. L'Emittente quindi non è stato, alla data del Documento di Ammissione, né è previsto che sarà, oggetto di una valutazione indipendente circa il merito di credito della stessa.

L'assenza di *rating* potrebbe avere l'effetto di rendere meno liquide le Obbligazioni Convertibili, nonché avere un impatto negativo sul prezzo di mercato delle stesse.

#### **1.6 Rischi connessi all'esigibilità immediata delle obbligazioni in conseguenza di una causa di inadempimento**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, a prescindere dalla Data di Scadenza del Prestito, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'eventuale rappresentante comune ai sensi dell'art. 2417 cod. civ.; o
- b) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- c) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**") entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dal rappresentante comune degli obbligazionisti. Rimane in ogni caso fermo il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Fermo quanto previsto dal Regolamento, non vi è certezza che l'Emittente, in ipotesi di Rimborso Anticipato Obbligatorio, possa assolvere alle obbligazioni da ciò derivanti entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

Si segnala inoltre come il tipo di attività posta in essere dall'Emittente non consenta di determinare con sufficiente grado di certezza i tempi di realizzo degli investimenti che saranno effettuati e ciò a causa di fattori in parte non controllabili né influenzabili dalla stessa. Le previsioni sull'entità del ritorno dagli investimenti e/o sui tempi di realizzazione possono pertanto risultare non in linea con gli obiettivi programmati e quindi potenzialmente incidere sulla capacità di generare flussi di cassa sufficienti a permettere il puntuale adempimenti alle obbligazioni derivanti dal Prestito.

#### **1.7 Esclusione dei mercati nei quali non sia consentita l'offerta in assenza di autorizzazioni delle autorità**

Le Obbligazioni Convertibili non potranno essere offerte negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale tale offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità (di seguito, gli "**Altri Paesi**"). Parimenti non saranno accettate eventuali adesioni provenienti direttamente o indirettamente da Stati Uniti

d'America, Canada, Giappone, Australia, nonché dagli Altri Paesi in cui tali adesioni siano in violazione di norme locali. Le Obbligazioni Convertibili e le Azioni di Compendio non sono state né saranno registrate ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte o comunque consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

Il Documento di Ammissione non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi.

## **2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE ALLE NEGOZIAZIONI**

### **2.1 Tipo di strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni**

Gli strumenti finanziari oggetto di ammissione alle negoziazioni sono massime n. 4.000.000 Obbligazioni Convertibili, del valore nominale di Euro 100 (uno/00 ciascuna (il “**Valore Nominale**”), in taglio non frazionabile, emesse da Agatos al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100 (cento/00 per ogni Obbligazione Convertibile (il “**Prezzo di Emissione**”), convertibili in Azioni Agatos prive del valore nominale (le “**Azioni di Compendio**”), costituenti il prestito obbligazionario convertibile denominato “Agatos 2018-2020 7%” di massimi nominali Euro 4.000.000 (il “**Prestito Obbligazionario**”), da offrire (i) mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”, ammesse alle negoziazioni su AIM Italia nel rapporto di n. 1 Obbligazioni relative al prestito “Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%” ogni n. 1 obbligazioni relative al prestito “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” e (ii) a investitori retail e a “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

Le Obbligazioni Convertibili sono identificate dal codice ISIN IT0005346892.

Le Obbligazioni Convertibili sono disciplinate dal Regolamento del Prestito pubblicato sul sito internet dell’Emittente ([www.agatos.it](http://www.agatos.it)) e allegato al presente Documento di Ammissione.

Le Obbligazioni Convertibili conferiscono ai loro possessori, tra l’altro, il diritto:

- a) al pagamento di una cedola di interessi per i Periodi di Interessi. Le Obbligazioni Convertibili maturano, a partire dalla Data di Godimento del Prestito, un interesse pari al tasso di interesse meglio descritto al successivo Paragrafo 2.8;
- b) alla conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio, in base al Rapporto di Conversione (come di seguito definito) illustrato nel successivo Paragrafo 2.6 e seguenti (cfr. con l’articolo 8 del Regolamento);
- c) le Obbligazioni Convertibili sono titoli al portatore.

### **2.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati**

Il Prestito Obbligazionario e il Regolamento sono regolati dalla legge italiana.

L'autorità giudiziaria competente per le controversie è, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.

### **2.3 Regime di circolazione**

Le Obbligazioni Convertibili sono emesse al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi di legge.

Conseguentemente, ogni operazione avente a oggetto le Obbligazioni Convertibili (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni Convertibili (gli “**Obbligazionisti**” e ciascuno di essi l’“**Obbligazionista**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni Convertibili. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

#### **2.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari**

La valuta di emissione delle Obbligazioni Convertibili è l'Euro.

#### **2.5 Ranking degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni Convertibili attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

#### **2.6 Sottoscrizione delle Obbligazioni Convertibili**

Le Obbligazioni saranno offerte in scambio ai possessori delle obbligazioni in circolazione, e in particolare, saranno offerte preliminarmente in sottoscrizione mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”, ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

Le Obbligazioni saranno, altresì, offerte in sottoscrizione a investitori retail e a “investitori qualificati” ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.

Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 24 settembre 2018 al 4 ottobre 2018 (“**Primo Periodo di Sottoscrizione**”). I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla Data di Emissione.

Le eventuali Obbligazioni non sottoscritte nel corso del Primo Periodo di Sottoscrizione saranno offerte in sottoscrizione a terzi nel corso di periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti dall'Emittente di volta in volta sino al 31 dicembre 2018 (“**Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo**” e congiuntamente al Primo Periodo di Sottoscrizione, ciascuno, “**Periodi di Sottoscrizione**”). Il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo sarà comunicato entro 2 Giorni Lavorativi Bancari prima dell'apertura dello stesso. L'adesione all'offerta sarà irrevocabile e non potrà essere sottoposta a condizioni. Il numero complessivo delle Obbligazioni offerte è comunicato entro 2 Giorni Lavorativi Bancari (come infra definiti) antecedenti l'inizio del

Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo. Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte entro il termine di ciascun Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta. I titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli alla data di emissione di ciascun periodo di sottoscrizione aggiuntivo.

La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore dell'Emittente:

- del Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; o

- del Prezzo di Emissione maggiorato del rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Periodo di Sottoscrizione Aggiuntivo.

## **2.7 Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni Convertibili incorporano, in particolare, i seguenti diritti ed hanno le seguenti caratteristiche:

### **2.7.1 Diritto di Conversione (cfr. art. 8 del Regolamento del Prestito)**

A partire dal 2 marzo 2020 e fino 20 marzo 2020, ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutto o parte delle Obbligazioni Convertibili detenute in Azioni di Compendio secondo le modalità e i termini indicati nel Regolamento.

Alla Data di Conversione (come descritta nel Regolamento) a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula (“**Rapporto di Conversione**”)

$$Ac = (Vn + I) / \text{Prezzo di Conversione}$$

dove:

“**Ac**” indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione;

“**Vn**” indica il valore nominale di ciascuna Obbligazione:

“**I**” indica l'importo degli interessi maturati e capitalizzati su ciascuna Obbligazione ai sensi del precedente art. 6.

“**Prezzo di Conversione**” indica Euro 0,2.



Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la “**Domanda di Conversione**”) all’intermediario aderente a Monte Titoli presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell’ambito dell’applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione. Sempre a pena di inefficacia della Domanda di Conversione, inoltre, in sede di presentazione della stessa gli Obbligazionisti dovranno dichiarare di non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act 1933.

Le Obbligazioni Convertibili oggetto della Domanda di Conversione saranno annullate dall’Emittente e l’Obbligazionista non potrà più disporne a partire dalla data di presentazione di detta domanda.

Le Azioni di Compendio dall’Aumento di Capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni Convertibili fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni Convertibili stesse.

Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l’AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**MTA**”), a seconda del mercato in cui le azioni dell’Emittente saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell’AIM Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

Le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell’eventuale stacco dei dividendi deliberati dall’Assemblea.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione saranno posti a disposizione degli aventi diritto – per il tramite di Monte Titoli e senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun Periodo di Conversione (“**Data di Conversione**”).

### **2.7.2 Frazioni (cfr. art. 9 del Regolamento del Prestito)**

Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell’Obbligazione (di cui all’articolo 8.3 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto.

### **2.7.3 Operazioni sul capitale (cfr. art. 10 del Regolamento del Prestito)**

Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti simili, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8.2 del Regolamento del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 18.2 il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

- a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla Data di Emissione delle azioni in questione;
- b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio;
- c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione e il numero di Azioni di Compendio così rispettivamente rettificate e determinate, saranno pubblicati sul sito internet dell'Emittente.

Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 10.2 e 10.3 del Regolamento, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto rassegnato da quest'ultimo.

Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal Paragrafo 10 del Regolamento ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi AIM Italia, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia.

Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:

- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 cod. civ. ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di warrant su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 cod. civ.;
- (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant TE Wind S.A. 2013-2018", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 3 luglio 2013;
- (iv) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi dall'Emittente, denominati "Warrant Agatos 2018-2021", deliberato dall'assemblea straordinaria di Agatos del 22 dicembre 2017;
- (v) esecuzione dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente in data 28 aprile 2017 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "Agatos 2017 – 2026 4,75%";
- (vi) esecuzione dell'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti dell'Emittente così come modificato in data 3 ottobre 2018, a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile "Convertibile TE Wind SA 2013 – 2018%";
- (i) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*.

Qualora, l'Emittente, nonostante abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, si trovi nell'impossibilità di emettere le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro (come di seguito definito) delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del

Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla Data di Conversione. Per "Corrispettivo in Denaro" si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il prezzo medio ponderato delle azioni dell'emittente degli ultimi 20 Giorni Lavorativi Bancari.

#### **2.7.4 Rimborso anticipato obbligatorio e facoltativo (cfr. art. 13 del Regolamento del Prestito)**

A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'eventuale rappresentante comune ai sensi dell'art. 2417 cod. civ.; o
- b) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- c) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dall'eventuale rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato Obbligatorio, secondo le modalità indicate nell'articolo 10 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio formulata dall'Obbligazionista (la "Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

A far corso dalla Data di Emissione l'Emittente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il Prestito (il "**Rimborso Anticipato Facoltativo**"). In tal caso il rimborso del Prestito – che se parziale, sarà effettuato in via strettamente proporzionale al valore nominale di ciascuna Obbligazione in circolazione e comporterà, in maniera del pari proporzionale, una modifica del Rapporto di Conversione – avverrà alla prima Data di Pagamento degli Interessi successiva alla scadenza del Periodo di Conversione per Estinzione Anticipata ("**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**").

Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio e del Rimborso Anticipato Facoltativo avverrà attraverso Monte Titoli e senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Per gli effetti di cui all'art. 13.2 del Regolamento il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del Valore Nominale oggetto di rimborso) è pari al 101% del Valore Nominale dell'Emissione.

## **2.8 Disposizioni relative agli interessi da pagare**

### Data di godimento e di scadenza degli interessi

Il Prestito Obbligazionario decorre dalla Data di Godimento indipendentemente da quanto sia stato sottoscritto.

Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base annuale in via posticipata il 31 dicembre di ogni anno di ciascun anno successivo alla Data di Godimento del Prestito (ciascuna, la “**Data di Pagamento degli Interessi**”).

Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

### Termine di prescrizione degli interessi e del capitale

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell'Obbligazione.

### Descrizione del calcolo degli interessi

A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni Convertibili fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) del 7% applicato al valore nominale di emissione delle obbligazioni.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 100 (cento/00), per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- a) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
- b) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del Regolamento alla relativa Data di Conversione (come infra definita); e
- c) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio o alla Data di Rimborso Anticipato Facoltativo (inclusa) ai sensi del successivo articolo 12 del Regolamento.

## **2.9 Agente per il calcolo e agente di conversione**

Le funzioni dell'agente per il calcolo e di agente per la conversione saranno svolte dall'Emittente. Qualora l'Emittente decidesse di conferire il mandato a svolgere le predette funzioni a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del Regolamento.

L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agiranno in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avranno alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei calcoli e nelle determinazioni come previsto nel Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti per gli Obbligazionisti.

L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno effettuati secondo il Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

## **2.10 Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito**

La durata del Prestito Obbligazionario è di 18 mesi a decorrere dall'11 ottobre 2018 e sino all'1 aprile 2020 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni Convertibili cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito dagli articoli 8 e 12 del Regolamento.

Alla Data di Scadenza del Prestito le Obbligazioni saranno rimborsate ai sensi dell'articolo 12 e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento.

Fatto salvo l'esercizio del diritto di conversione delle Obbligazioni Convertibili e le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei possessori delle Obbligazioni Convertibili.

Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

#### **2.11 Informazioni riguardanti l'ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni Convertibili presso l'AIM Italia.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sull'AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento AIM.

#### **2.12 Indicazione del tasso di rendimento**

Il tasso di rendimento annuo lordo delle Obbligazioni è pari al 7%.

#### **2.13 Rappresentanza degli Obbligazionisti e comunicazioni**

La nomina, gli obblighi ed i poteri del rappresentante comune degli Obbligazionisti sono disciplinati dalle disposizioni di legge vigenti (art. 2417 e ss. codice civile). Parimenti, l'Assemblea degli Obbligazionisti è regolata dalle norme di legge applicabili (art. 2415 e ss. codice civile).

#### **2.14 Delibere, autorizzazioni ed approvazioni**

In data 3 ottobre 2018, l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Agatos ha deliberato, ai sensi dell'articolo 2420-bis del Codice Civile, un prestito obbligazionario convertibile denominato "Agatos 2018 – 2020 7%", per complessivi Euro 4.000.000 costituito da massimo n. 40.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100 (cento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, da offrire in sottoscrizione (i) mediante offerta di scambio ai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018", ammesse alle negoziazioni su AIM Italia

e (ii) a investitori retail e a “investitori qualificati” ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, italiani e/o esteri.

Nella medesima data l’Assemblea di Agatos ha, altresì, deliberato:

(i) di approvare il Regolamento del Prestito;

(ii) di aumentare il capitale sociale in via scindibile e ai sensi dell’art. 2420-bis del Codice Civile di Euro 4.000.000 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservata a terzi;

(iii) di approvare la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni Convertibili denominate “AGATOS 2018-2020 7%” presso AIM Italia, nonché l’immissione delle Obbligazioni Convertibili nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;

(iv) di modificare lo statuto sociale della Società per dare evidenza dell’emissione del Prestito Obbligazionario.

Le azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale a servizio del Prestito Obbligazionario Convertibile sono riservate irrevocabilmente e incondizionatamente a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario, e verranno assegnate direttamente a seguito dell’esercizio del Diritto di Conversione nei termini ed alle condizioni meglio indicate in precedenza e riportati nel Regolamento del Prestito; avranno godimento regolare e saranno munite degli stessi diritti di quelle attualmente in circolazione.

Il capitale sociale si intenderà pertanto aumentato dell’importo corrispondente al numero delle Azioni effettivamente emesse a seguito dell’esercizio del Diritto di Conversione

### **2.15 Data di emissione degli strumenti finanziari**

Il Prestito Obbligazionario è emesso a decorrere dalla Data di Emissione (i.e. 11 ottobre 2018), indipendentemente da quando sia stato sottoscritto.

### **2.16 Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili e assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati.

### **2.17 Regime fiscale**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili ai sensi della vigente legislazione tributaria e relativamente a specifiche categorie di investitori.



Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni Convertibili emesse dall'Emittente.

La presente descrizione ha carattere generale e, conseguentemente, può non trovare applicazione con riguardo a determinate categorie di investitori.

Il regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili, qui di seguito riportato, rappresenta una mera introduzione alla materia e si basa sulla legislazione vigente, oltre che sulla prassi alla Data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L'approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni Convertibili della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Allorché si verifichi tale eventualità, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide.

Gli investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni Convertibili.

### **2.17.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi, premi e altri proventi**

Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Convertibili sono assoggettati al regime fiscale previsto dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il "D. Lgs. 239/1996").

Il regime fiscale dei titoli obbligazionari disciplinato dal D.Lgs. n. 239/1996 è stato esteso tra l'altro anche alle società per azioni con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, quali l'Emittente, nonché alle società con azioni non quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, ma le cui obbligazioni e titoli similari siano negoziate nei suddetti mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1 e 2 del D.Lgs. 239/1996 gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Convertibili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 26%, se percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "nettisti"):

- a) persone fisiche;
- b) società semplici ed equiparate e società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

- c) enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "TUIR");
- d) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società ("IRES").

Qualora gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni Convertibili siano percepiti da persone fisiche nell'ambito di attività commerciali esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 239/1996, i medesimi soggetti includono detti interessi, premi ed altri proventi nel proprio reddito imponibile, con la possibilità di scomputare dalle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, l'imposta sostitutiva assolta a titolo di acconto.

L'imposta sostitutiva è applicata, tra gli altri, da banche, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, agenti di cambio ed altri intermediari finanziari residenti nel territorio dello Stato, indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, presso cui le Obbligazioni Convertibili sono depositate, ovvero da stabili organizzazioni in Italia di intermediari non residenti, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri proventi ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti delle Obbligazioni Convertibili.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 239/1996, qualora le Obbligazioni non siano depositate presso i predetti intermediari, l'imposta sostitutiva è applicata dal soggetto che interviene nella erogazione degli interessi, dei premi e degli altri proventi delle Obbligazioni. I soggetti nettisti che abbiano percepito, nel periodo di imposta, interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva, devono comunque indicare gli stessi nella dichiarazione annuale dei redditi e versare l'imposta sostitutiva secondo le modalità ed i termini previsti per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

Di norma, invece, l'imposta sostitutiva non è applicata sugli interessi, premi e altri proventi derivanti da Obbligazioni Convertibili percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato (i cosiddetti "lordisti"):

- a) le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate;
- b) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- d) gli organismi di investimento collettivo del risparmio, diversi dai fondi immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR, i fondi pensione di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Rientrano nella categoria dei soggetti “lordisti” anche le stabili organizzazioni in Italia di società o enti commerciali non residenti, alle quali le Obbligazioni Convertibili siano effettivamente connesse.

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili, percepiti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni Convertibili in connessione con la propria attività commerciale, nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni Convertibili sono effettivamente connesse, concorrono tuttavia a formare la base imponibile: (i) dell’imposta sul reddito delle società (“IRES”); o (ii) dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”).

Gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili percepiti dagli organismi d’investimento collettivo del risparmio (“OICR”) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-*bis* del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. “Fondi Lussemburghesi Storici”) non sono invece soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

I proventi delle Obbligazioni Convertibili percepiti dai fondi pensione di cui al D.Lgs n. 252/2005 concorrono per intero alla formazione del risultato maturato annuo della gestione, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20%.

Infine, gli interessi, i premi e gli altri proventi delle Obbligazioni Convertibili percepiti da soggetti non residenti non sono soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, al ricorrere di determinate condizioni, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 239/1996, nel caso si tratti di:

- a) soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio d’informazioni;
- b) enti o organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alla precedente lettera (a); e
- d) banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Il regime di esonero dall'imposta sostitutiva trova applicazione a condizione che le Obbligazioni Convertibili siano depositate presso un intermediario autorizzato. L'esenzione da imposta sostitutiva è subordinata alla presentazione dell'apposita documentazione prevista dal Ministero delle Finanze che attesti la sussistenza dei requisiti sopra indicati.

In difetto dei requisiti sopra indicati, ai proventi di cui trattasi percepiti da soggetti non residenti si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26%. Resta salva, comunque, l'applicazione delle disposizioni più favorevoli contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, ove applicabili.

### **2.17.2 Plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso**

In linea generale, le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso o dal rimborso delle Obbligazioni Convertibili sono soggette ad un regime impositivo differente a seconda della tipologia di investitore che pone in essere la cessione. In base alla normativa vigente, inoltre, le cessioni di "diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" possono essere assimilate alle cessioni di partecipazioni e soggette al regime fiscale alle stesse applicabile.

Di seguito si illustrano le differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di investitori.

*Personе fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività d'impresa, società semplici e soggetti equiparati*

L'art. 67 del TUIR disciplina il trattamento fiscale da riservare ai cosiddetti "redditi diversi" realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di arti o professioni o d'impresa e dalle società semplici e soggetti equiparati. Rientrano nella definizione di redditi diversi le plusvalenze conseguite attraverso la cessione a titolo oneroso di azioni, quote, obbligazioni, titoli o altri diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni nonché altri strumenti finanziari. Alle cessioni di partecipazioni sono equiparate le cessioni di titoli o diritti (ad esempio: opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione ex artt. 2441 e 2495 del c.c., Obbligazioni, ecc.) attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni.

Tali plusvalenze sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di partecipazioni "non qualificate" ovvero "qualificate" precisandosi al riguardo come costituisce cessione di una partecipazione "qualificata" la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell'arco di un periodo di dodici mesi, determinati limiti percentuali (diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni).

Può verificarsi un'ipotesi di cessione di partecipazione "qualificata" anche nel caso in cui vengano ceduti titoli o diritti che, autonomamente considerati o insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati.

Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle soglie previste. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni che possono essere acquisite attraverso i predetti titoli o diritti.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e non esercenti attività di impresa, mediante una cessione di Obbligazioni Convertibili che si riferiscono a una partecipazione “non qualificata”, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26 %. In tal caso, il cedente potrà decidere di assoggettare le plusvalenze al regime della dichiarazione ovvero del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997.

Le plusvalenze, derivanti da cessioni di Obbligazioni Convertibili che consentono di acquisire una partecipazione “qualificata”, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali, da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e da società semplici e soggetti equiparati sono, per il 49,72% del loro ammontare, sommate algebricamente alla corrispondente quota delle minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni. Se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del contribuente assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche (“IRPEF”). Per tali plusvalenze, la tassazione avviene unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in quanto le plusvalenze da cessione di partecipazioni “qualificate” non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito previsti esclusivamente per le partecipazioni “non qualificate”.

*Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (art. 5 del TUIR), società di capitali ed enti commerciali (art. 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR) ovvero soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia*

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso delle Obbligazioni Convertibili da parte di persone fisiche che detengono le Obbligazioni Convertibili in regime di impresa, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, escluse le società semplici, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), b) del TUIR ovvero da soggetti non residenti per il tramite di una stabile organizzazione in Italia, concorrono per il loro intero ammontare alla determinazione del reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcuni casi, anche della base imponibile IRAP).

*Enti pubblici e privati che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero da enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sono soggette ad imposizione sulla base delle stesse disposizioni applicabili alle persone fisiche residenti, alle quali si rimanda.

### *Fondi pensione italiani e OICR di diritto italiano*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 non scontano alcun prelievo alla fonte e sono incluse nel risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

I redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia sono esenti dalle imposte sui redditi. La tassazione avviene, di norma, in capo al titolare delle quote mediante applicazione di una ritenuta (a titolo di acconto o di imposta a seconda della natura giuridica del partecipante) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote.

### *Fondi comuni di investimento immobiliare*

Le plusvalenze realizzate da fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del TUF ovvero dell'art. 14- bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86 non sono soggette ad alcuna imposizione in capo al fondo.

### *Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, ed ivi privi di stabile organizzazione, mediante la cessione di Obbligazioni Convertibili che si riferiscano a una partecipazione "non qualificata", sono ordinariamente soggette ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 461/1997, tuttavia, tali plusvalenze non sono soggette ad imposizione in Italia, a condizione che il soggetto cedente rientri in una delle seguenti categorie:

- a) residente in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane;
- b) ente od organismo internazionale costituito in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- c) banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato;
- d) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni con le Autorità fiscali italiane.

Rimane comunque ferma la possibilità di applicare le disposizioni contenute nelle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni vigenti in Italia. Pertanto, le plusvalenze in argomento non sono soggette ad imposizione in Italia se il soggetto cedente risiede in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto

dall'art. 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di Obbligazioni Convertibili che si riferiscono a partecipazioni "qualificate" realizzate da soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito imponibile secondo le stesse regole previste per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa (49,72% del loro ammontare).

Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta comunque ferma, ove possibile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

### **2.17.3 Imposta di successione e donazione**

Il DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 27 dicembre 2006, n. 286, ha ripristinato le imposte di successione e donazione di cui al D.Lgs. n. 346/1990 nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, prevedendo, fra l'altro, la tassazione dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o per atti ad altro titolo gratuito di azioni e altri titoli. Pertanto, ai sensi del predetto decreto, il trasferimento delle Obbligazioni Convertibili per successione e donazione viene assoggettato a tassazione con le seguenti modalità:

- trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta: imposta del 4%, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di Euro;
- trasferimenti a favore di fratelli e sorelle: imposta del 6% con una franchigia di Euro 100 mila;
- trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado: imposta del 6%, senza franchigia;
- trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti: imposta all'8% senza franchigia;

La franchigia di cui sopra è aumentata ad 1,5 milioni di Euro per trasferimenti a favore di soggetti portatori di gravi handicap.

Ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad imposta di successione o donazione, per le Obbligazioni Convertibili trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990.

### **2.17.4 Imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax")**

La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha istituito in Italia con l'art. 1, commi da 491 a 500 l'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin Tax"), le cui modalità applicative sono state stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 settembre 2013.

L'imposta ha ad oggetto:

- a) i trasferimenti di proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi (comma 491).
- b) le operazioni finanziarie con oggetto strumenti finanziari derivati aventi come sottostante gli strumenti finanziari di cui sopra (comma 492); e
- c) le operazioni finanziarie definite ad "alta frequenza" (comma 495).

Con specifico riferimento ai trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, la Tobin Tax trova applicazione sui trasferimenti di proprietà riguardanti:

- azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui al 6 comma dell'art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato; nonché
- titoli rappresentativi dei predetti strumenti finanziari indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

Salvo quanto di seguito precisato, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 3 del D.M. 21 febbraio 2013, si considera trasferimento delle proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari, ed è quindi soggetto all'imposta in oggetto, quello derivante dalla conversione di obbligazioni, dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi. Per le predette operazioni, il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso.

L'imposta sui trasferimenti delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi, dovuta dal beneficiario del trasferimento, si applica con l'aliquota dello 0,10% per le operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e con l'aliquota dello 0,2% per le operazioni *over the counter*.

Le predette aliquote andranno applicate al "valore della transazione", che in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, è pari al valore indicato nel prospetto di emissione.

Fra le innumerevoli esclusioni previste dall'art. 16 del D.M. 21 febbraio 2013 vanno segnalate quelle riguardanti:

- (i) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione, anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio;



(ii) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito, che contengono l'obbligazione incondizionata a pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;  
e

(iii) i trasferimenti per successione o donazione.

Va ricordato infine che è stata elaborata, da parte della Commissione UE, una proposta di Direttiva Comunitaria 2011/594 del 28 settembre 2011, finalizzata all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie e che la normativa italiana presenta divergenze rispetto alla proposta suindicata.

Pertanto, all'atto dell'approvazione della Direttiva, l'Italia dovrà necessariamente adeguare la propria legislazione interna a quella comunitaria.

### **2.17.5 Imposta di bollo**

L'art. 13, comma 2-ter della Tariffa allegato A, Parte Prima al DPR 642/1972, prevede l'applicazione di un'imposta di bollo annuale pari allo 0,2%, sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso dei prodotti finanziari, con un massimo annuo (solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche) di Euro 14.000.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 dispone che in mancanza del valore di mercato e di quello nominale o di rimborso, si assume il costo di acquisto come desumibile dalle evidenze dell'intermediario.

L'imposta di bollo è applicata sulle comunicazioni periodiche alla clientela inviate dall'intermediario presso cui sono depositate le Obbligazioni Convertibili ai propri clienti, proporzionalmente alla durata del periodo al quale si riferisce la rendicontazione.

L'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

### **3. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI COMPENDIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE**

#### **3.1 Tipo e classe delle azioni di compendio**

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Società del 3 ottobre 2018.

#### **3.2 Legislazione in base alla quale le Azioni di Compendio verranno emesse**

Le Azioni di Compendio verranno emesse ai sensi della legislazione italiana.

#### **3.3 Caratteristiche delle Azioni di Compendio**

Le Azioni di Compendio saranno nominative e, in quanto emesse in regime di dematerializzazione, immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

#### **3.4 Valuta di Emissione delle Azioni**

Le Azioni di Compendio saranno emesse in Euro.

#### **3.5 Descrizione dei diritti - e delle eventuali limitazioni - connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

Le Azioni di Compendio avranno le medesime caratteristiche ed attribuiranno gli stessi diritti patrimoniali ed amministrativi delle azioni Agatos in circolazione.

Le Azioni di Compendio saranno, al pari delle azioni Agatos già in circolazione, nominative, indivisibili, liberamente trasferibili ed avranno godimento regolare.

Le Azioni di Compendio avranno caratteristiche identiche a quelle delle altre Azioni e con identico codice ISIN che, alla Data del Documento di Ammissione è IT0005346892.

#### **3.6 Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati / saranno creati e/o emessi**

Le Azioni di Compendio verranno emesse in forza della delibera assunta dall'Assemblea dei Soci dell'Emittente in data 3 ottobre 2018.

#### **3.7 Data prevista per l'emissione delle azioni di compendio**

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, nel rispetto della tempistica prevista dall'articolo 8 del Regolamento, per il tramite di Monte Titoli.

#### **3.8 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari.**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni.

### **3.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e vendita residuali in relazioni alle Azioni**

In esecuzione del Regolamento AIM, l'articolo 11 dello statuto dell'Emittente prevede che l'Emittente applichi per richiamo volontario le disposizioni di cui agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF e le relative disposizioni ai sensi della normativa di attuazione di cui al Regolamento Consob n. 11971/1998. Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria e nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che potrà essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

### **3.10 Effetti di diluizione**

Trattandosi di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, la conversione delle Obbligazioni, avrà un effetto diluitivo, in termini di partecipazione al capitale sociale, sugli attuali Azionisti.

La conversione delle Obbligazioni e la conseguente esecuzione dell'Aumento di Capitale comporterà un effetto diluitivo variabile e non anticipatamente determinabile sulle percentuali di partecipazione degli azionisti della Società, che dipenderà, in particolare, dal numero di Obbligazioni convertite.

**ALLEGATO**